



TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

Nel procedimento n. RG 173/2024,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la domanda di ammissione alla procedura di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di presentazione, ex art. 44, comma 1, CCII, della proposta, del piano o degli accordi, e contestuale richiesta di misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII, presentata dalla società TROLESE IMPIANTI GENERALI SRL, con sede legale in VENEZIA MARGHERA (VE), via Ulloa n. 5, iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI VENEZIA ROVIGO C.F. e numero iscrizione: 03430540272 Iscritta al R.E.A. n. VE-307996;

letti la proposta di concordato, il piano e la documentazione allegata, come depositati in data 22.01.2025, ossia nel termine di sessanta giorni assegnato con decreto del 2.10.2024 e prorogato di ulteriori sessanta giorni, su istanza della società debitrice, con decreto del 4.12.2024;

acquisito il parere favorevole dei Commissari Giudiziali;

verificate la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, oltre che la ritualità della proposta;

ritenuto che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali;

considerato, in proposito, che il Piano su cui si fonda la proposta prevede la cessione, a seguito dell'omologa, del ramo d'azienda attivo nel settore delle costruzioni e dell'edilizia, previa procedura competitiva indetta sulla base dell'offerta irrevocabile pervenuta dall'affittuaria Re Nord Est srl per euro 75.000,00; il previo percepimento di canoni di locazione derivanti dall'affitto del predetto ramo d'azienda per euro 23.000,00; l'incasso di crediti commerciali per circa euro 142.000,00; l'apporto di finanza esterna a fondo perduto da parte del socio Re Nord Est srl per un importo complessivo di euro 450.000,00;

rilevato che, sulla scorta delle perizie di stima redatte (cfr. doc. 28 all. 1 e 2) e della documentazione fornita dalla stessa società, la cui veridicità è stata attestata dal professionista incaricato, i dati su cui il piano si fonda risultano attendibili, per cui è ragionevole ritenere che dalla liquidazione dell'attivo concordatario la procedura sarà in grado di sostenere integralmente le spese prededucibili e di soddisfare i creditori privilegiati degradati nelle percentuali previste e nei tempi prospettati, anche alla luce dell'importo dei fondi accantonati in modo prudenziale;

considerato che il professionista incaricato ha, altresì, attestato che la continuità indiretta prevista nel Piano permetterà, per effetto dell'omologazione, il superamento dello stato di insolvenza, ancorché finalizzato alla liquidazione con chiusura della società, e che la sostenibilità economica nel periodo di continuità indiretta prodromica alla cessione sarà garantita dai flussi previsti dalla vendita dell'azienda e dalla finanza straordinaria, idonei ad assorbire i costi prededucibili *medio tempore* maturati;

rilevato, ancora, che – così come attestato dall'esperto sempre ai sensi dell'art. 87 comma 3 CCII – il Piano è idoneo a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, tenuto conto: che l'offerta irrevocabile d'acquisto del ramo d'azienda per euro 75.000,00 è sospensivamente condizionata all'omologa, mentre vi è solo una remota possibilità – in caso di apertura della liquidazione giudiziale - di valorizzare l'azienda, peraltro stimata in euro 41.740,00 in ottica liquidatoria, mediante un eventuale esercizio provvisorio; che in sede di liquidazione giudiziale non si avrebbero l'apporto di finanza esterna, oltretutto adeguatamente garantito, per euro 450.000,00, nonché i flussi derivanti dall'affitto d'azienda per euro 22.551,00; che, pur con l'alea insita in simili valutazioni, in caso di liquidazione giudiziale appaiono esperibili azioni risarcitorie per non più di euro 39.000,00, mentre non emergono elementi a sostegno della possibilità di esperire azioni revocatorie;

rilevato che le ipotesi del piano concordatario rispettano i dettami di cui all'art. 84, comma 5, CCII, così come attestato dal professionista incaricato (cfr. doc. 28 all. 6),

posto che in caso di liquidazione giudiziale verrebbero parzialmente soddisfatti solo i creditori con privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c. nella misura del 39,75%, mentre nell'ipotesi concordataria si prevede il pagamento degli stessi nella misura del 48,00%; il pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c., degradati in chirografo, al 47,00% (Classe 3); il pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 5 c.c., degradati in chirografo, al 15,50% (Classe 4); il fondo rischi garanzia MCC ex Lege 23.12.96 N. 662 a favore di Volksbank, degradato in chirografo, al 15,00% (Classe 5); il pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2753 c.c., art. 2778 n. 1 c.c., degradati in chirografo, al 14,50% (Classe 6); il pagamento dei crediti assistiti da privilegio speciale mobiliare ex art. 2758, co 2, c.c. e art. 2778 n. 7 c.c., degradati in chirografo, al 14,00% (Classe 7); il pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex artt. 2753 e 2754 c.c. e art. 2778 n. 8 c.c. degradati in chirografo al 13,50% (Classe 8); i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2764 e art. 2778 n. 16 c.c., degradati in chirografo, al 13,00% (Classe 9); i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752, art. 2749, art. 2778 n. 18 c.c. con sussidiarietà sugli immobili, degradati in chirografo al 12,50%; il fondo rischi generico ex artt. 2752, 2749 c.c. e art. 2778 n. 19 c.c. con sussidiarietà sugli immobili, degradati in chirografo, al 12,00% (Classe 10); i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 e art. 2749 e art. 2778 n. 20 c.c., degradati in chirografo all'11,50% (Classe 11); i crediti originariamente chirografari (banche) con garanzie di terzi al 10,22% (Classe 12); i crediti originariamente chirografari - parti correlate al 10,22% (Classe 13); i crediti originariamente chirografi che non hanno superato nell'ultimo esercizio almeno due dei requisiti di cui all'art. 85, co 3, CCII al 10,22% (Classe 14); i crediti originariamente chirografari diversi da quelli inseriti nelle classi 12, 13 e 14 al 10,22% (Classe 15);

considerato che il Piano prevede, altresì, una proposta di transazione fiscale con pagamento parziale dei debiti erariali e dei debiti contributivi INPS ed INAIL (Classi 6, 8, 10 e 15) e che, come attestato dall'esperto incaricato (cfr. doc. 28 allegato 6, pag. 64), non solo la proposta in questione consentirà di soddisfare i creditori stessi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, ma inoltre i crediti tributari e contributivi non subiranno un trattamento deteriore rispetto al caso della liquidazione giudiziale, posto che l'entità, le modalità, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non sono inferiori o meno vantaggiose rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli dell'Amministrazione Finanziaria (e degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie);

considerato, infine, che il piano di concordato garantisce altresì il mantenimento dei posti di lavoro;

ritenuto, quindi, che la proposta sia meritevole di considerazione da parte del ceto creditorio, a cui la stessa dovrà essere sottoposta per eventuale approvazione;

visto l'art. 47 CCII

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di TROLESE IMPIANTI GENERALI SRL, con sede legale in VENEZIA MARGHERA (VE), via Ulloa n. 5, iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI VENEZIA ROVIGO C.F. e numero iscrizione: 03430540272 Iscritta al R.E.A. n. VE-307996;

2) delega per la procedura il Giudice dott. Ivana Morandin;

3) conferma quali Commissari giudiziali la dott. Caterina Carrer ed il dott. Maurizio Nardon;

4) fissa quale data iniziale per l'espressione del voto dei creditori il giorno 25.06.2025 e quale data finale il giorno 24.07.2025, disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata inviata al Commissario giudiziale e che, all'esito della votazione, il commissario provveda agli adempimenti previsti dall'art. 110 CCII;

5) fissa termine sino al 25.03.2025 per la comunicazione del provvedimento a cura del commissario giudiziale ai creditori;

6) determina in € 5.000,00 l'ammontare delle spese da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura;

7) dispone che la società depositi mensilmente una relazione sulla situazione economico – patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

8) dispone che il presente decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025

Il giudice rel

Dott. Ivana Morandin

Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi